

REGOLAMENTO

ENTE BILATERALE

NAZIONALE

DELLE LIBERE PROFESSIONI

E DEL SETTORE PRIVATO

in sigla "E.BI.L.P."

Sommario

Articolo 1	FUNZIONAMENTO.....	pag 3
Articolo 2	MODALITA' DI FINANZIAMENTO /CONTRIBUZIONE.....	3
Articolo 3	ATTIVITA'	5
Articolo 4	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE CENTRALIZZATA DEI CONTRIBUTI VIA F24.....	6
Articolo 5	ATTIVITÀ DI SUPPORTO, COORDINAMENTO E MONITORAGGIO SULLE ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI ENTI BILATERALI TERRITORIALI (EBT)	7
Articolo 6	REQUISITI.....	8
Articolo 7	ESERCIZIO SOCIALE.....	8
Articolo 8	CRITERI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E CONSULENZE.....	9
Articolo 9	AMMINISTRAZIONE E COMPENSI	9
Articolo 10	FORO ESCLUSIVO	9

Art. 1 - FUNZIONAMENTO

Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'Ente Nazionale Bilaterale di Settore delle Libere Professioni e del Settore Privato, in seguito più brevemente denominato "E.BI.L.P." costituito ai sensi del C.C.N.L. "Dipendenti da Studi Professionali" ed esteso agli altri CCNL del Settore Privato che saranno sottoscritti dagli stessi soci fondatori dell' E.BI.L.P.. In particolare, definisce le attività svolte da E.BI.L.P. per l'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto e le linee di indirizzo per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Ente; integra quanto non esplicitamente previsto dallo Statuto. Il presente regolamento interno sarà approvato dall'Assemblea dell' E.BI.L.P. così come prevede lo Statuto, per disciplinare i rapporti tra E.BI.L.P. e i Soci tutti, tra i vari organi dell'Ente, ed altri aspetti attinenti al funzionamento dell'Ente stesso. Il funzionamento dell' E.BI.L.P. è retto, oltre che dalle disposizioni dello Statuto, da questo Regolamento che vincola tutti i Soci e forma parte integrante del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore. Pertanto, per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, s'intendono richiamate le norme dell'atto costitutivo, dello Statuto e le disposizioni del C.C.N.L. e dagli accordi sottoscritti dalle parti sociali a livello nazionale. La determinazione degli obiettivi è prevista dal vigente C.C.N.L. di settore e nello Statuto dell'Ente, mentre l'indirizzo spetta all'Assemblea, la quale dovrà fornire conseguenti indicazioni per l'attuazione degli obiettivi. Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i Soci. Il Presidente cura ed emana le disposizioni necessarie all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo e dall'Assemblea; ha la supervisione dell'attività dell'Ente; adempie a tutte le funzioni che gli siano state affidate dallo Statuto, dal presente Regolamento o dal Comitato Esecutivo. Non può conferire i suoi poteri ad un terzo, ma può delegare compiti esplicitamente definiti ad uno o più membri del Comitato.

Art. 2 – MODALITÀ DI FINANZIAMENTO / CONTRIBUZIONE

La quota contrattuale di servizio e/o contributo mensile per il finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale di Settore delle Libere Professioni e del Settore Privato (E.BI.L.P. - Nazionale) e degli Enti Bilaterali Regionali di Settore (E.BI.L.P. - Regionali) ove costituiti è fissata nella misura globale di 10 (dieci) euro mensili per 12 (dodici) mensilità, di cui 6 (sei) euro a carico dei datori di lavoro e 4 (quattro) euro a carico dei lavoratori ed è dovuta da tutti i soggetti che applicano il presente Contratto Collettivo. Le Parti si danno atto della obbligatorietà della quota di servizio di 6 (sei) euro su paga base a carico dei datori di lavoro. Il versamento della quota di servizio in questione è dovuta per tutte le tipologie di lavoratori subordinati. La quota di servizio a carico dei lavoratori è pari ad euro 4 (quattro) e dovrà risultare come trattenuta in busta

paga con la dicitura E.BI.L.P – Nazionale ed il versamento della quota di servizio globale (4 € mensili) sarà effettuata tramite il modello F 24 utilizzando il codice E.BI.P.. Il datore di lavoro che omette il versamento della suddetta quota è tenuto a corrispondere al lavoratore un (E.D.R.) elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad € 32 (trentadue) corrisposto per 13 mensilità. Il datore di lavoro che omette il versamento della quota contrattuale suddetta all'Ente Bilaterale Nazionale di Settore (E.BI.L.P. - Nazionale) non può avvalersi del presente contratto. Le quote riscosse dall'Ente Bilaterale Nazionale di Settore (E.BI.L.P. – Nazionale) saranno trasferite agli Enti Bilaterali Regionali di Settore (E.BI.L.P. Regionali) regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal presente C.C.N.L. e dallo Statuto e Regolamento dell'E.BI.L.P. Nazionale. La quota di servizio e/o contributo obbligatorio, per la gestione speciale ossia per le prestazioni sanitarie integrative al SSN è fissata nella misura globale di 12 euro (dodici) mensili per 12 mensilità. Quindi, la somma complessiva da versare per ogni dipendente (Modello F24) per le rispettive adesioni all'Ente Bilaterale Nazionale di Settore (E.BI.L.P. - Nazionale) e per l'erogazione delle prestazioni integrative al SSN da parte dello stesso Ente Bilaterale, sarà pari ad euro 22 (ventidue) mensili per 12 mensilità, utilizzando, per entrambe le adesioni, il codice E.BI.P. Le quote a carico dei datori di lavoro per l'iscrizione dei soggetti beneficiari all'Ente Bilaterale Nazionale delle Libere Professioni e per il Settore Privato (E.BI.L.P. - Nazionale) sono quelle indicate dai precedenti comma a cui devono essere aggiunte 30 (trenta) euro di "una tantum" quale quota di iscrizione per ogni soggetto beneficiario tramite modello F24 utilizzando il codice EBIP. Le prestazioni integrative al SSN in favore dei lavoratori, maturano, solo in caso di regolarità contributiva con effetto dal **1°giorno del 4° mese** successivo al versamento da parte del datore di lavoro del contributo obbligatorio previsto per le prestazioni integrative in questione. Nessuna prestazione sarà dovuta dall'E.BI.L.P - Nazionale al lavoratore dipendente qualora il datore di lavoro non adempia regolarmente ai versamenti di contributi o se i versamenti risultino parziali. Il diritto alle prestazioni in favore dei dipendenti è disciplinato dall'E.BI.L.P. -Nazionale con regolamento pubblicato sui siti Istituzionali. Le prestazioni ed i servizi resi dall'E.BI.L.P.-Nazionale, costituiscono parte integrante del presente Contratto Collettivo "Dipendenti da Studi Professionali" e di essi si è tenuto conto nella determinazione complessiva dei trattamenti dovuti. Su indicazione delle parti che hanno sottoscritto il C.C.N.L., l'E.BI.L.P. - Nazionale, può qualora se ne riscontrino le condizioni, destinare gli importi o parte degli importi di cui al contributo obbligatorio dovuto per la gestione speciale ossia per le prestazioni integrative al SSN per erogare delle prestazioni sanitarie, attraverso Istituti Assicurativi o attraverso una Cassa Sanitaria. I contributi obbligatori per la gestione speciale ossia per le prestazioni integrative al SSN possono essere destinate esclusivamente ad erogare servizi nel campo sanitario integrativo al SSN escluse categoricamente ogni altra destinazione. Le Parti sociali secondo gli accordi sottoscritti a livello nazionale, le disposizioni del C.C.N.L. e le norme statutarie, hanno convenuto che il contributo obbligatorio per l'erogazione dei servizi integrativi al S.S.N. che attualmente viene devoluto, come suddetto, all'Ente Bilaterale Nazionale di Settore che lo gestirà

unicamente per le erogazioni di servizi sanitari integrativi sarà oggetto di esame congiunto al fine di valutare l'opportunità e la necessità di istituire una apposita Cassa Sanitaria. Il versamento è dovuto per tutte le tipologie di lavoratori subordinati ed avrà decorrenza dal mese di iscrizione. Per i lavoratori assunti a tempo parziale, i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera. In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell'ambito di applicazione del presente C.C.N.L., sarà dovuta una sola iscrizione all'Ente con le modalità individuate dal regolamento dell'Ente stesso e a far data dall'instaurazione del primo rapporto di lavoro. Al fine di ampliare e parificare le tutele anche a favore dei lavoratori del settore che non sono titolari di un contratto di lavoro subordinato, questi possono aderire all'Ente bilaterale e ai servizi erogati da questo se versano i contributi nella misura indicata per i lavoratori dipendenti. L'Ente bilaterale dovrà prevedere apposite modalità di gestione, di versamento dei contributi e di erogazione delle prestazioni. Il 30% (trenta per cento) del gettito globale è destinato direttamente al finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale di Settore. In tale quota è compreso il finanziamento della Commissione Paritetica Nazionale, del gruppo per le pari opportunità, della Commissione salute e sicurezza sul lavoro e il finanziamento per il sostegno al reddito. Il restante 70% (settanta per cento) verrà ripartito - in ragione della provenienza del gettito - tra gli Enti Bilaterali Regionali di settore quando costituiti, con gli scopi e le modalità sopra richiamate. In via straordinaria, E.BI.L.P. è finanziato con i contributi, versati in adesione allo spirito e alle finalità dei contratti collettivi nazionali di lavoro siglati dalla Parti stipulanti i CCNL eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, ovvero con lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo attribuiti al patrimonio di E.BI.L.P., da destinarsi esclusivamente al conseguimento delle finalità istituzionali di E.BI.L.P.

Art. 3 - ATTIVITÀ

I compiti di E.BI.L.P. saranno quelli presenti nello Statuto e/o previsti dai C.C.N.L. e dagli accordi sottoscritti dalle parti sociali a livello nazionale.

Le attività di competenza di E.BI.L.P. possono essere così sintetizzate:

1. Analisi, ricerche, formazione

- a. Coordinare le attività dell'Osservatorio Nazionale , ovvero mediante la realizzazione di progetti speciali, intendendosi per tali tutte quelle attività di natura non ripetitiva, avviate da E.BI.L.P. per il raggiungimento di obiettivi specifici o per la messa a punto di nuovi "servizi", su mandato del Consiglio Direttivo e della Presidenza, nel rispetto dei compiti attribuiti da statuto;

2. Commissione Paritetica Nazionale

Essere segreteria operativa della Commissione, i cui sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) Apprendistato, formazione, pari opportunità;
- b) Evoluzione del mercato professionale e del lavoro;
- c) Ristrutturazione, ammodernamento e nuove tecnologie;
- d) Verifiche e modifiche contrattuali;
- e) Verifica e ricerca delle soluzioni delle problematiche sorte a livello territoriale.

La Commissione Paritetica Nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle parti contraenti.

3. attività di riscossione centralizzata dei contributi via F24;

4. attività di supporto, coordinamento e monitoraggio sulle attività svolte dagli enti bilaterali territoriali;

5. attività di supporto, informazione e raccordo verso la Commissione Paritetica Nazionale per la Bilateralità;

Altre attività e /o servizi, che rientrano nelle finalità di E.BI.L.P., potranno essere avviati a seguito di delibera degli organi di E.BI.L.P., nel rispetto di quanto previsto dallo statuto e dai CCNL.

Art. 4 - Attività di riscossione centralizzata dei contributi via F24

L' E.BI.L.P. provvede alla riscossione dei contributi dovuti al sistema degli Enti Bilaterali Territoriali dei Dipendenti da Studi Professionali e del Settore Privato, tramite apposita convenzione nazionale che sarà stipulata tra l'INPS e le Organizzazioni nazionali stipulanti i C.C.N.L. Dipendenti da Studi Professionali e per il Settore Privato. I contributi riscossi dall' E.BI.L.P., mediante la predetta convenzione, e quelli eventualmente accantonati, dedotto quanto di competenza di E.BI.L.P., saranno trasferiti agli Enti Bilaterali territoriali, a condizione che gli stessi siano regolarmente costituiti, abbiano adottato uno Statuto ed un Regolamento conformi a quanto disposto dai vigenti C.C.N.L. , abbiano regolarmente trasmesso copia del bilancio consuntivo e della relazione annuale, ed, in presenza di eventuale riscossione diretta a livello territoriale, siano in regola con il versamento della quota percentuale di competenza di E.BI.L.P.

L'E.BI.L.P. potrà sospendere l'erogazione delle somme agli Enti Bilaterali Territoriali qualora non venga posto in condizioni di accertare e compensare i crediti vantati nei loro confronti, in relazione ai contributi riscossi direttamente dagli stessi.

L' E.BI.L.P. si adopererà comunque con gli Enti Bilaterali Territoriali non in regola per mettere a regime la procedura di liquidazione dei contributi e sanare la situazione pregressa nel più breve tempo possibile, stipulando appositi accordi a sanatoria.

In occasione della relazione finale di fine anno, il Consiglio Direttivo porterà all'attenzione della Commissione Nazionale Paritetica la situazione degli Enti Territoriali non in regola con quanto previsto nel presente Regolamento.

Art. 5 - Attività di supporto, coordinamento e monitoraggio sulle attività svolte dagli Enti Bilaterali Territoriali (EBT)

Rientrano all'interno di questa categoria le seguenti attività :

a) Supporto finalizzato ad informare il sistema degli EBT sulle tematiche inerenti la bilateralità

Tale attività prevede l'utilizzo di diverse forme di comunicazione, quali :

- la pubblicazione di News sul sito web di E.BI.L.P. ;
- le comunicazioni dirette agli Enti Bilaterali Territoriali;
- l'organizzazione di eventi informativi (es. seminari, ecc....).
- Il servizio sarà reso disponibile a tutti gli Enti Bilaterali Territoriali.

b) Supporto agli EBT per l'adeguamento di Statuti e Regolamenti, verifica e monitoraggio

Sull'adozione degli stessi. E.BI.L.P. programmerà le azioni di supporto, di verifica e di monitoraggio necessarie per assicurare che i nuovi Statuti e Regolamenti siano adottati dagli EBT entro le scadenze previste e siano in linea con quanto disposto dagli accordi e contratti stipulati dalle parti socie a livello nazionale. Qualora le attività di verifica e monitoraggio evidenziassero situazioni di criticità, le stesse dovranno essere prontamente segnalate dall' E.BI.L.P. alla Commissione Paritetica Nazionale ;

c) Monitoraggio sull'attuazione da parte degli EBT di compiti / attività previsti da Statuto

L'attività sarà svolta attraverso "campagne di monitoraggio" su argomenti specifici deliberati dal Consiglio Direttivo. Qualora un monitoraggio evidenziasse situazioni di criticità, le stesse dovranno essere prontamente segnalate da E.BI.L.P. alla Commissione Paritetica Nazionale .

d) Diffusione dello Schema Unico di Bilancio e di Relazione Annuale da adottarsi da parte di tutti gli EBT

e) Raccolta e monitoraggio dei bilanci redatti dai singoli EBT

Il presente regolamento dispone che gli EBT sono tenuti all'invio del bilancio consuntivo entro tre mesi dalla data di scadenza prevista per la sua approvazione nello Statuto dell'EBT medesimo. L'attività di raccolta sarà svolta ogni anno dall' E.BI.L.P. e il monitoraggio riguarderà sia gli adempimenti di trasmissione, che la conformità agli schemi previsti.

f) Forme di benchmarking;

L'attività sarà svolta attraverso "campagne di monitoraggio" su argomenti specifici deliberati dal Comitato Esecutivo. Le buone prassi, le gestioni di eccellenza ed eventuali criticità del sistema degli EBT dovranno essere trasmesse alla Commissione Paritetica Nazionale con apposita relazione annuale.

g) Piano di razionalizzazione degli EBT

Qualora le entrate di un EBT non garantissero una sufficiente quantità di risorse per l'espletamento dei compiti previsti dagli statuti, E.BI.L.P. richiederà all'ente territoriale un piano di razionalizzazione, da sottoporre alla Commissione Paritetica Nazionale, che potrà prevedere anche processi di aggregazione.

Art. 6 – Requisiti

a) Degli Organi

I rappresentanti che siedono negli organi, designati dalle parti costitutive di E.BI.L.P., dovranno possedere: i requisiti di moralità di cui all'art. 5, comma 1 lett. d) del d.lgs. 276/03; i requisiti minimi di professionalità che consentano l'espletamento del mandato nella piena consapevolezza e conoscenza degli ambiti in cui opera E.BI.L.P.. Fatte salve le previsioni legislative già previste da specifiche norme di legge, per requisito minimo si intende l'aver maturato esperienze, anche all'interno di associazioni sindacali o di categoria, in ruoli coerenti con i compiti di E.BI.L.P. .

B) Del personale di struttura

Il personale operante presso E.BI.L.P. andrà selezionato con riferimento a titoli di studio ed esperienze pregresse coerenti con le mansioni da assegnare e conseguentemente con i livelli di inquadramento previsti dal CCNL in vigore.

Art.7 - ESERCIZIO SOCIALE

Al fine di improntare alla massima efficacia l'azione di E.BI.L.P. , vengono individuati i seguenti criteri:

A) budget previsionale e bilancio consuntivo

Il budget previsionale e il bilancio consuntivo saranno redatti secondo i seguenti principi:

- adozione di usuali criteri di contabilità analitica;
- evidenza delle voci in entrata e in uscita;
- evidenza analitica delle spese di funzionamento, individuando le spese di gestione, i costi del personale e i compensi degli organi, nel rispetto delle normative fiscali e contributive.

Il budget previsionale sarà presentato dall'Esecutivo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e sarà accompagnato da una relazione programmatica sulle risorse disponibili e sulle attività da svolgersi. Il bilancio consuntivo dovrà essere certificato dal Collegio Sindacale.

B) relazione consuntiva annuale sull'andamento della gestione

La relazione annuale, prevista dallo Statuto di E.BI.L.P. , dovrà riguardare l'andamento della gestione anche rispetto agli obiettivi, l'andamento dell'attività in corso anche con riferimento alla quantità e qualità dei servizi resi, l'individuazione del rapporto ottimale fra risorse –attività – servizi, nonché le verifiche effettuate dai Sindaci.

Art.8 - CRITERI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E CONSULENZE

La Presidenza è delegata dall'Esecutivo a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, compresi quelli di spesa, necessari alla gestione corrente dell' E.BI.L.P. nell'ambito delle procedure e dei limiti stabiliti nel budget previsionale e dal regolamento dell' E.BI.L.P.. Le disposizioni del Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento di servizi e forniture avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, ed economicità dell'azione amministrativa oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Per l'affidamento di incarichi ad operatori esterni delle società di servizi, l' E.BI.L.P. dovrà adottare criteri di selezione, oggettivi e misurabili, degli operatori esterni delle società medesime, secondo principi di professionalità ed economicità con riferimento ai costi ed alla tipologia di servizi resi, valutando comparativamente almeno 3 offerte. Per tali prestazioni dovrà essere adottata una procedura di trasmissione e valutazione delle offerte tese a garantire la massima segretezza. Nella valutazione delle offerte non dovrà essere seguito necessariamente il criterio del massimo ribasso, bensì una valutazione complessiva dell'offerta maggiormente vantaggiosa. Gli incarichi di consulenza, che saranno affidati a professionisti indicati negli elenchi predisposti dall' E.BI.L.P., non potranno avere durata complessiva superiore (compresi eventuali rinnovi e/o proroghe) al mandato degli Organi che provvedono al conferimento dell'incarico medesimo. Qualora l'incarico sia di durata superiore all'anno, l'Esecutivo procederà, con cadenza annuale, alla verifica delle prestazioni rese ed a quelle ancora da fornire.

Art.9 - AMMINISTRAZIONE E COMPENSI

Tutte le cariche elettive e gli incarichi sono gratuiti, salvo il rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'attività, regolarmente documentate, secondo le modalità indicate dalla Presidenza. L'Assemblea può deliberare di assegnare indennità annuali in misura fissa al momento della nomina. E' vietata, in ogni caso, la corresponsione di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. 645/1994 e dal decreto legge n.239/1995, convertito nella legge n.336/1995 e successive modifiche ed integrazioni, per il Presidente del Collegio Sindacale delle società per azioni.

Art.10 - FORO ESCLUSIVO

Tutte le controversie derivanti dall'attuazione dello Statuto e del presente Regolamento, comprese quelle connesse alla loro interpretazione, applicazione e, più in generale, all'esercizio dell'attività, che dovessero

insorgere, saranno sottoposte in via esclusiva e inderogabile al Foro della città in cui è ubicata la sede legale dell'E.BI.L.P.